

TRIBUNALE ROMA

15 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE:

ARGIRÒ

RELATORE:

FENU

PARTI:

SOCIETÀ ITALIANA
DIFFUSIONE EDITORIALE

GRAFICA S.R.L.

(Avv. Bernardi)

RAPHAEL INFORMATICA S.R.L.,

ORGANIKA DUE S.R.L.

(Avv. Bettoni)

TEXAS INSTRUMENTS

ITALIA S.P.A.

(Avv. Nunziante)

**Contratti di informatica • Difetto
di funzionamento
dell'elaboratore • Danno •
Responsabilità del fornitore •
Fattispecie • Esclusione.**

Deve essere respinta la domanda dell'utilizzatore di un computer volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a

* Nonostante la presenza di un'elaborazione dottrinale piuttosto ricca — si rinvia per un quadro esauriente, da ultimo, a G. SAVORANI, *I contratti dell'informatica*, in *I contratti in generale*, in *Giur. sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIARI, diretto da G. ALPA e M. BESSONE, II, 2, Torino, 1991, 1025 ss. —, i problemi relativi ai contratti aventi ad oggetto la prestazione dei beni o servizi informatici continuano a restare, in un certo senso, ai margini dell'esperienza giurisprudenziale: le pronunzie in materia sono poche (cfr., tra le ultime pubblicate, le tre sentenze del Trib. Milano, tutte recanti la data del 20 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 546 ss., con nota di richiami, cui si rinvia per qualche ulteriore riferimento e vedi anche Trib. Roma, 1° marzo 1990, in questa *Rivista*, 1991, 194), soprattutto ove si tenga conto della diffusione, ormai capillare, dei sistemi di elaborazione dati e sembrano prescindere di proposito, e forse correttamente, da troppo impegnative argomentazioni in diritto.

In questo contesto, si può osservare che la sentenza qui pubblicata, se appare del tutto condivisibile per quel che concerne la soluzione della fattispecie controversa cui perviene, avrebbe potuto forse sviluppare, in maniera più articolata, taluni profili della questione. Così, in particolare, l'affermazione della sussistenza di un obbligo di informazione ed istruzione nei confronti del cliente a carico di coloro che forniscono un sistema di elaborazione dati o ne assicurano la manutenzione poteva essere, probabilmente, l'oggetto di una elaborazione più approfondita, anche in relazione all'esigenza — avvertita dallo stesso Collegio giudicante — di non estendere in maniera eccessiva l'obbligo stesso.

seguito di un difetto di funzionamento del sistema, quando non sia possibile raggiungere la prova in ordine alla ascrivibilità alla sfera del costruttore, del fornitore o dell'impresa incaricata della manutenzione della causa del danno (nella fattispecie, il Collegio ha disatteso la domanda, avendo il consulente tecnico d'ufficio ritenuto che la causa più probabile dell'evento dannoso lamentato — atterramento delle testine — fosse da ravvisare nella presenza di polvere nell'ambiente).

**Contratti di informatica •
Obbligo di istruzione
dell'utilizzatore da parte del
fornitore • Sussistenza •
Inadempimento • Fattispecie •
Esclusione.**

L'obbligo di istruzione ed informazione dell'utilizzatore di un computer, gravante sul fornitore, non può essere esteso fino al punto di affermare l'esigibilità del consiglio nel senso di predisporre una copia dei dischi utilizzati.

1. La s.r.l. Società Italiana Diffusione Editoriale Grafica (SIDE) convenne in giudizio la s.r.l. Informatika (in seguito a Raphael Informatika) e la s.r.l. Organika Due per sentire accertare la loro responsabilità in ordine a gravi danni conseguenti le loro inadempienze alle obbligazioni di cui ai rispettivi contratti *inter partes*: dichiarare risolti i contratti e condannare le società al risarcimento in L. 100.000.000 o altra somma ritenuta giusta da dimostrare in corso di causa o liquidare in separato giudizio, con vittoria di spese e clausola (citazione notificata il 9 gennaio 1984).

Assumeva l'attrice:

— di aver acquistato dalla s.r.l. Organika Due un computer Dispack CD 5Mb DS10 (10Mb), prodotto dalla Texas Instruments con accessori e dispositivi, quali descritti in contratto, che aveva impiegato per servizi di memorizzazione della contabilità;

— che aveva acquistato altri accessori (in ciò consigliata dalla Organika Due);

C.S.

— che non era stata in grado di ottenere un funzionamento del *computer* adeguato alle esigenze della soc. Informatika, facente parte dello stesso gruppo di imprese della Organika Due, e che ambedue le società si erano impegnate a prestare assistenza tecnica per la manutenzione e aggiornamento tecnico;

— che di fatto l'apparecchiatura aveva sempre funzionato sotto la vigilanza e la direzione delle stesse; ma un improvviso guasto aveva provocato la distruzione di un disco su cui era memorizzata l'intera contabilità; danno dovuto sicuramente a un difetto del *computer*, alla inadeguata manutenzione e alla mancata predisposizione di una copia di ciascun disco.

2. Instauratosi il contraddittorio le convenute rivendicavano che l'assistenza tecnica incombeva alla Texas Instruments costruttrice e ne chiedevano la chiamata nel processo. Sostenevano in ogni caso che pur non essendo obbligate a farlo, avevano spiegato al personale della SIDEG l'opportunità di effettuare la copia dei dischi. Ma evidentemente, con l'avvicendamento del personale, tale consiglio non era stato più seguito e d'altronde la stessa SIDEG senza ragione aveva rifiutato l'intervento della Texas Instruments.

3. Effettuata la chiamata, si costituiva questa società eccependo la carenza di legittimazione attiva della Organika Due. Quanto alla domanda la contestava, sosteneva di essere obbligata per la manutenzione « correttiva » (cioè a seguito di guasti) e non « preventiva » (cioè per prevenire appunto i guasti). Poiché aveva correttamente adempiuto i propri obblighi, chiedeva che la domanda fosse respinta con rifusione di spese.

4. Alla causa veniva riunita quella promossa dalla SIDEG contro la Raphael Informatika, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato alla SIDEG di pagare L. 2.218.500.

Alla domanda di revoca del decreto, avanzata sulla base dell'inadempimento contrattuale della controparte, la soc. Texas Instruments aveva replicato che non ricorreva l'ipotesi dell'unico negozio quale prospettata dalla SIDEG, laddo-

ve essa Texas Instruments aveva eseguito puntualmente la fornitura cui era tenuta. Con ordinanza 8-9 aprile 1985 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto.

Esaurita l'istruzione con espletamento di CTU e prova per testi, le cause sono state riservate a decisione sulla base delle conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Non vi è contrasto tra le parti in merito ai contratti di fornitura di cui in narrativa e sullo stesso evento dannoso: il che esime il Collegio da ogni indagine sul punto.

I punti decisivi della controversia consistono pertanto:

a) nell'accertamento delle cause del danno: se cioè esso derivi dai difetti dell'apparecchiatura, dalla mano dell'uomo, o da cause indipendenti dall'uno o dall'altro;

b) se la mancata predisposizione di copia dei dischi formati per la memorizzazione, cioè l'archivio contabile, possa attribuirsi a responsabilità delle convenute (o secondo l'assunto di queste, della società costruttrice attuale chiamata), per non avere — come loro incombeva per contratto — adeguatamente istruito la società acquirente sulla opportunità o necessità di predisporla.

Sembra al Collegio che ogni altra deduzione — nella quale le parti si sono pure profuse — non appaia specifica ai fini della decisione della controversia.

2. Sulla base di tale impostazione appaiono determinanti le conclusioni del CTU, pure oggetto di critica da parte delle convenute. Non sembra tuttavia che il consulente non abbia avuto ben chiaro quale sia stato l'evento dannoso (l'atterramento delle testine) e la sua causa; e, in ogni caso, un volta prodottosi tale evento, non può individuarsi una sicura causa esclusiva. Le stesse convenute indicano come possibile « un calo o uno sbalzo di tensione elettrica, un trauma (un colpo, una « botta », polvere, ecc.) (fog. 5 - retro comparsa conclusionale), laddove il consulente (fog. 4 relazione) ha ritenuto che la causa « più probabile » sia da ricercare nella polvere. Il che sarebbe stato adeguatamente accertato ove si fossero rese disponibili le medesime condizioni am-

bientali nelle quali si produsse appunto l'evento dannoso; mentre il *computer* è stato trasferito altrove, il disco e le testine non erano più disponibili.

L'impossibilità di accertare le effettive cause rientra certamente in una realtà che non soddisfa chi quelle cause ricerca in termini di certezza (o anche di alta probabilità); ma tale è appunto la realtà effettuale, mentre tutte le ipotesi — non confermabili, non verificabili —, rimangono tali nel regno dell'astrazione.

Ecco dunque che l'indagine, che non può portare all'accertamento della causa, si muove in un ambito diverso: il che non sposta i termini del problema; ma anzi tiene realisticamente conto di circostanze concrete — che quindi l'evento dannoso (cioè il guasto) fosse stato inevitabile, il danno conseguente, ulteriore, avrebbe potuto essere evitato con l'uso di normale diligenza, che imponeva appunto di predisporre strumenti idonei a evitarlo o limitarne gli effetti.

3. Orbene, in punto di fatto, l'assoluta negazione di aver ricevuto istruzioni non è credibile sulla base delle stesse deposizioni testimoniali. Laddove la teste Maria Letizia Petrillo, impiegata presso la SIDEG, afferma che nessuno aveva consigliato di predisporre copie di dischi, alle quali aveva fatto riferimento, sembra del tutto casualmente, tale Carlo Ragni, qualche giorno prima dell'evento, pur avendo il personale ricevuto un'addestramento completo — come la teste riconosce. Ma anche due tecnici operavano ai *computers*, sotto la direzione di certo Dott. Onorati esperto in *software*.

La circostanza che lo riguarda è confermata dal Ragni. Il teste Aldo Mei per le convenute sostiene di aver fornito istruzioni e che la SIDEG aveva « acquistato dischi vuoti proprio per poter effettuare le copie dei propri dati contabili ».

In ogni caso vi è conferma dell'opera, puntuale e diligente, delle convenute, le quali in sostanza operarono insieme con esperti della SIDEG allo scopo di portare il personale — come fecero nei tre anni necessari alla fornitura — a far funzionare adeguatamente l'apparecchiatura, nella più completa autonomia.

4. Sul piano logico, dunque, una volta esclusa ogni diretta responsabilità

della costruttrice, della fornitrice e della società incaricata della manutenzione, non resta che stabilire se sia stata provata la mancata istruzione su quell'argomento specifico che qui interessa.

Ciò non può affermarsi in termini di certezza, ma tutte le circostanze della vicenda (avvicendamento del personale, utilizzazione di personale anche esterno) portano a ritenere che non era esigibile dalle due società uno specifico consiglio, o controllo (successivo) che fosse eseguita una copia dei dischi, su un personale già esperto e comunque istruito sin *ab origine*.

Consegue che la domanda va respinta.

5. Va respinta l'opposizione o decreto ingiuntivo per le ragioni svolte, non essendovi tra l'altro contestazione del credito. Per l'effetto il decreto va confermato, in relazione al capitale ovviamente e alle spese.

Ricorrono giusti motivi per compensare invece le spese dei due giudizi per i vari rapporti processuali instaurati.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando nelle cause come sopra riunite, così provvede:

1) respinge la domanda della Società Italiana Diffusione Editoriale Grafica (SIDEG) s.r.l. contro la Raphael Informatica s.r.l. e Organika Due s.r.l. e di queste contro la Texas Instruments Italiana S.p.A., e dichiara interamente compensate tra le parti le spese giudiziali;

2) respinge l'opposizione proposta dalla stessa Società Italiana Diffusione Editoriale Grafica (SIDEG) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Roma 3 dicembre 1984 su ricorso della Raphael Informatica s.r.l. e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di opposizione.